



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

IX Legislatura

ORDINE DEL GIORNO

N. 288

OGGETTO: PIANO CASA/95

PRESENTATO DAI CONSIGLIERI: ROSSODIVITA - BERARDO



Consiglio Regionale del Lazio
Gruppo Consiliare Lista Bonino Pannella – Federalisti Europei
Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma – Telefono 0665932339 Fax 0665932217
e mail: segr.radicali@regione.lazio.it

Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
Mario Abbruzzese
SEDE

OGGETTO: Piano casa / 195

ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 69 del Regolamento del Consiglio Regionale;

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATO

Il testo della proposta di legge n. 340 14/05/2012 concernente: “Modifiche alle Leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifica alla legge regionale 19 luglio 2007 n. 11 (Misure urgenti per l’edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche”.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

la discussione degli emendamenti proposti dall’opposizione è stata oltremodo limitata dalla procedura emendativa adottata dal Consiglio regionale;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

A elaborare una proposta di modifica della legge in approvazione coerente con quanto qui di seguito riportato:

“All’art. 5, della l.r. n. 21, 11 agosto 2009, come modificata dalla l.r. n. 10, 13 agosto 2011, il comma 3, nella sua interezza, è sostituito dalla seguente nuova formulazione:

“All’art. 7 della l.r. n. 21, 11 agosto 2009, come modificata dalla l.r. n. 10, 13 agosto 2011, il comma 3, nella sua interezza, è sostituito dalla seguente nuova formulazione:


“3. I programmi di riqualificazione ambientale sono volti al recupero e alla riqualificazione di aree sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici, ovvero di aree ricomprese nella fascia di territorio costiero entro un chilometro dal mare, ovvero affacciate sul mare, compromesse da degrado ambientale ovvero utilizzate in modo improprio. Il programma integrato di riqualificazione ambientale deve prevedere, disponendone la contestuale attuazione:

a) la demolizione, a carico dei proprietari, delle porzioni di tessuti edilizi o dei singoli edifici e la cessione a titolo gratuito al Comune dell’area oggetto del ripristino ambientale;

la rimozione e lo smaltimento dei materiali di risulta dell’avvenuta demolizione e la riqualificazione dell’area medesima è a carico del Comune e della Regione, con ripartizione della spesa in parti uguali.

b) la ricollocazione delle volumetrie degli edifici demoliti o di quelle previste da strumenti urbanistici aventi valore di pianificazione particolareggiata o esecutiva adottati prima dell’adozione del P.T.P.R. o dell’istituzione di Parchi o Riserve naturali, in altre porzioni del territorio comunale o in porzioni di territorio di altri Comuni, che siano esterni alle aree vincolate e in ogni caso distanti dal mare non meno di 750 metri, facendo ricorso anche al cambio di destinazione d’uso rispetto agli edifici demoliti, alla modifica delle destinazioni urbanistiche vigenti e all’aumento della capacità edificatoria.

c) l’adozione e l’attuazione di un programma unitario di gestione delle aree oggetto di ricollocazione, di cui alla lettera precedente - da approvare entro un anno dalla loro acquisizione al patrimonio comunale e da completare entro due anni dalla sua adozione - che distingua le aree che possono essere oggetto di concessione a soggetti terzi, indicandone gli usi ammessi, le aree da assoggettare necessariamente a operazioni di rinaturalizzazione, bonifica e messa in sicurezza e le aree da inserire nel perimetro di Parchi o Riserve naturali, ovvero da cedere o concedere in locazione agli enti di gestione di detti Parchi o Riserve. In caso di inosservanza dei termini la Regione si sostituisce all’amministrazione o alle amministrazioni comunali inadempienti, e provvede nei medesimi termini, e comunque entro due anni, con un commissario ad acta.” “


Giuseppe Rossodivita

Rocco Berardo 